



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 2/2022 DEL 10 GENNAIO 2022:

- **SALUTE E SICUREZZA: NUOVI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' PER IL PREPOSTO**
- **SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA SUBORDINATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO**
- **LA PIATTAFORMA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 10 gennaio 2022

DIRITTO SOCIETARIO

SALUTE E SICUREZZA: NUOVI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' PER IL PREPOSTO

Si è recentemente compiuta parte della “rivoluzione” annunciata nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È stato, infatti, convertito il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. Fra le modifiche introdotte, assume particolare rilevanza la modifica dell'articolo 14 del D.lgs. 81/08, relativo alla sospensione dell'attività delle imprese occupanti almeno il 10% di manodopera irregolare o che incorrono in una serie tipizzata di violazioni in materia di sicurezza. Ebbene, con la l. 215/2021 è stato sostanzialmente confermato tale provvedimento con un'importante integrazione: in relazione all'attività occasionale dei lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori il committente dovrà darne preventiva comunicazione tramite sms o a mezzo posta elettronica all'Ispettorato territoriale del lavoro competente. L'eventuale omissione potrà essere punita con una sanzione amministrativa da Euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui è stata omessa o ritardata tale comunicazione.

In secondo luogo, assume particolare importanza la maggiore responsabilizzazione del preposto. Ed infatti, con la modifica dell'articolo 18 (“*Obblighi del preposto*”), in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale da parte dei lavoratori, è stato inserito l'obbligo di intervento del preposto per modificare la condotta non conforme e per fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Qualora dovesse persistere l'inosservanza delle indicazioni fornite, il preposto sarà tenuto ad interrompere l'attività del lavoratore e ad informare i superiori. Vengono esplicitati, dunque, quei doveri comunicativi e di intervento che, per pacifica giurisprudenza, rientravano già fra gli obblighi del preposto.

[Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#)

[Legge 17 dicembre 2021, n. 215](#)



MN TAX & LEGAL

DIRITTO PENALE

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA SUBORDINATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

È noto che l'articolo 165 comma 1 del Codice Penale prevede espressamente che *“la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno”*. A tal proposito la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2021 n. 3187) ha previsto che la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al risarcimento del danno senza aver effettuato una valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato, qualora quest'ultime emergano dagli atti processuali.

E infatti, i Giudici di legittimità hanno statuito che il Giudice, seppur non sia tenuto ad effettuare un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve comunque provvedere ad un apprezzamento di esse qualora l'incapacità di soddisfare tale condizione emerga dagli atti o venga comunque dimostrata dalla parte interessata. Ed infatti, quella prevista dal primo comma dell'articolo 165 costituisce una statuizione che, a differenza di quella prevista dal secondo comma – secondo cui *“la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente* – non è imposta dalla legge, ma è il risultato del potere discrezionale del Giudice.

[Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2021 n. 3187](#)

CRISI D'IMPRESA

LA PIATTAFORMA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Dal 15 novembre scorso è operativa la piattaforma nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in crisi. Tramite l'uso della piattaforma l'imprenditore, in squilibrio patrimoniale o finanziario, potrà chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio, ove ha sede legale la società, la nomina di un soggetto esperto indipendente, con il compito di individuare una soluzione per ristrutturare il debito,



MN TAX & LEGAL

ristabilendo l'equilibrio economico dell'impresa. La piattaforma è composta da un'area pubblica, di tipo informativo, e una "riservata" alle istanze formali. L'accesso all'area pubblica consente di svolgere un test sulla perseguibilità o meno di un risanamento aziendale, ottenendo tutti gli elementi informativi. L'accesso all'area riservata permette all'imprenditore di presentare l'istanza, facendosi assistere da un soggetto esperto per il risanamento. Se l'imprenditore decide di avvalersi della procedura di composizione negoziata, deve presentare una serie di documenti, tra cui: i bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale finanziare aggiornata, elenco dei creditori e dei crediti e la situazione debitoria complessiva. Entro due giorni dalla richiesta, il Segretario Generale della Camera di Commercio, trasmette istanza alla commissione istituita presso la camera di commercio, la quale entro cinque giorni dovrà nominare l'esperto. Se l'esperto accetta la nomina, convoca l'imprenditore per valutare le possibilità di risanamento. Laddove sussistono prospettive di risanamento concrete, viene stilato un piano per permettere continuità aziendale. Potrà essere individuata una soluzione che permetta di uscire dalla crisi, tramite la stipula di contratto con uno o più contratti con creditori che assicurino la continuità aziendale per almeno 2 anni ovvero, conclusione di una convenzione moratoria o ancora, conclusione di un accordo che produca gli effetti di piano di risanamento senza necessità di alcuna attestazione.

Altresì è possibile che non venga individuata una soluzione che permetta di uscire dalla crisi, in questo caso l'imprenditore potrà accedere ad altra procedura fallimentare, proporre domanda di concordato semplificato, predisporre piano di risanamento, domandare omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Si segnala che la piattaforma, sarà collegata alla centrale rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'agenzia delle Entrate, Inps e AdEr. Il database sarà a disposizione dell'esperto che ne potrà utilizzare le informazioni per gestire la negoziazione. Anche i creditori potranno accedere al database per inserire i dati sulla propria posizione creditoria.

[D.L. 24 agosto 2021 n. 118](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL